

Roma, 15 novembre 2016

Rottamazione dei ruoli esattoriali

Prende il via la nuova definizione agevolata dei ruoli esattoriali. L'agevolazione consentirà l'abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora sui ruoli esattoriali relativi al periodo tra il 2000 e il 2015.

I contribuenti con pendenze aperte nei confronti di Equitalia potranno decidere di aderire alla sanatoria presentando specifica istanza entro il 23 gennaio 2017.

Fermo restando l'obbligo di integrale pagamento del tributo e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sarà possibile pagare con una dilazione fino a quattro rate di cui l'ultima da versarsi entro il 15 marzo 2018. Nessuno sconto per quanto riguarda le somme dovute a titolo di aggio della riscossione e per le spese relative alle procedure esecutive e di notifica.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto legge fiscale - D.L. n. 193/2016 - collegato alla legge di Bilancio 2017 che, tra le varie misure, definisce l'esatto perimetro della nuova rottamazione delle cartelle annunciata al termine del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre scorso. La norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 6 del decreto che disciplina i termini e le modalità per procedere alla definizione agevolata dei ruoli.

Gli emendamenti già presentati durante l'iter di approvazione della legge di Bilancio 2017 prevedono l'estensione dell'agevolazione ai ruoli emessi nel 2016 e l'allungamento dei termini di rateizzazione con la possibilità di pagare anche in cinque rate di cui 3 nel 2017 e 2 nel 2018.

Il provvedimento riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli esattoriali, compresi gli accertamenti esecutivi. La norma non pone particolari limitazioni, fatti salvi alcuni casi specifici; potranno dunque essere rottamati tutti i ruoli riguardanti imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada.

Ai contribuenti che ne faranno richiesta sarà concessa la possibilità di estinguere il debito beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonché degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Oltre alle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale (imposte, tributi e contributi) resteranno dovuti in misura piena gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo), nonché le somme maturate a favore

dal 1947

Consulenza Manageriale
Advisory Finanziaria
Controllo di Gestione
Consulenza Amministrativa
Organizzazione Aziendale
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio
Controllo Legale dei Conti
Revisione e Certificazione
Consulenza Tributaria e Iva
Commerciale - del Lavoro
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma
Tel +39 (06) 5423 96
Cell +39 (377) 7075 698
Fax +39 (06) 5423 9631
www.studiotrementozzi.com | trementozzi@uni.net
P.IVA 06148070581



dell'agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione, da rideterminare tenendo però conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Restano integralmente dovuti, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.

Ambito soggettivo

Sotto il profilo soggettivo, l'art. 6 del decreto fiscale (D.L. n. 193/2016) non prevede limitazioni: possono pertanto usufruire dell'agevolazione tutti i contribuenti che hanno somme iscritte a ruolo.

In generale, quindi, rientrano le persone fisiche, le società di persone e di capitali, le imprese individuali, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali, i consorzi e i soggetti non residenti con stabile organizzazione. L'elenco non è esaustivo, poiché possono aderire alla definizione agevolata tutti coloro che hanno importi iscritti a ruolo affidati agli agenti della riscossione.

L'art. 6 richiama gli agenti della riscossione nella più ampia accezione e, quindi, non sono necessariamente individuati nella sola Equitalia, ma possono essere anche altri soggetti che esercitano attività di riscossione. Sul punto, sembra opportuno precisare che proprio questi ultimi soggetti, contrariamente a quanto svolto da Equitalia, riscuotono le somme con ingiunzione di pagamento. Da una interpretazione letterale della norma, le somme riscosse tramite ingiunzione di pagamento non rientrerebbero nella definizione in quanto non sono importi iscritti a ruolo.

Ambito oggettivo

Rientrano nella definizione agevolata tutti carichi di natura sia patrimoniale sia tributaria inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. In pratica, i soggetti interessati dovranno versare:

- a) le somme riguardanti il capitale e gli interessi;
- b) le somme spettanti all'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Rientrano nella definizione agevolata anche le somme iscritte nei ruoli per i quali i debitori hanno ottenuto un provvedimento di dilazione.

Non devono essere versate (ed è questa l'agevolazione) le sanzioni, gli interessi di mora e gli interessi di dilazione.

Non sono oggetto di definizione le somme iscritte nei ruoli riguardanti:

- le riserve comunitarie, ossia dazi e accise;
- l'IVA riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

In merito all'ultimo punto, l'agevolazione risulta applicabile limitatamente alle somme aggiuntive alla sanzione.

Infine, la rottamazione comprende anche gli importi iscritti in ruoli derivanti da pendenza di giudizi ma, in questo caso, il debitore deve assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.



Tempistica	
Istanza	entro il 23 gennaio 2017
Risposta dell'agente della riscossione	entro il 24 aprile 2017
Rata 1 (23,33%)	luglio 2017
Rata 2 (23,33%)	settembre 2017
Rata 3 (23,33%)	novembre 2017
Rata 4 (15,00%)	aprile 2018
Rata 5 (15,00%)	settembre 2018

Nel complesso, il 70% delle somme dovute dovrà essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018. Dall'analisi dell'ambito oggettivo della norma è evidente che la convenienza all'adesione aumenta in ragione del livello di "anzianità" dei ruoli. Tale convenienza, tuttavia, dovrà essere valutata in funzione della possibilità di far fronte ai termini di pagamento previsti dalla disciplina. La definizione, infatti, si perfeziona solamente con il versamento di tutte le somme dovute.

Istanze da presentare entro il 23 gennaio 2017

I soggetti che intenderanno avvalersi della rottamazione dovranno presentare un'apposita istanza a Equitalia entro il 23 gennaio 2017. Nella domanda dovrà essere segnalata l'eventuale pendenza di contenziosi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l'impegno a rinunciare al ricorso.

Nella stessa istanza dovrà essere esplicitata la scelta per il pagamento rateale. Sarà l'agente della riscossione, entro il 24 aprile 2017, a comunicare gli importi e le scadenze delle singole rate.

A seguito delle modifiche che saranno introdotte con gli emendamenti presentati durante l'iter di approvazione della legge di Bilancio 2017, il termine per la presentazione dell'istanza sarà posticipato al 31 marzo 2017. Anche il termine di risposta da parte dell'agente della riscossione dovrebbe modificarsi di conseguenza.

Decadenza con il mancato pagamento di una rata

L'art. 6, comma 4, del decreto stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dall'adesione. In tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi pendenti. Gli eventuali versamenti parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto senza possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme dovute. Inoltre, l'agente della riscossione non potrà proseguire le procedure di recupero coattivo avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non siano stati già emessi provvedimenti di assegnazione di crediti pignorati. Restano salvi gli effetti dei fermi amministrativi e delle ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione.

Definizione agevolata anche per le dilazioni in corso

La possibilità di aderire alla definizione agevolata riguarda anche i debitori che abbiano già una dilazione in corso, a condizione che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 risultino effettivamente pagate.



La rideterminazione del debito residuo terrà conto di quanto già versato a titolo di capitale e interessi legali inclusi nei carichi affidati, nonché dell'aggio e delle quote pagate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle.

Qualora il debitore abbia, per effetto di tali pagamenti, già corrisposto quanto dovuto all'esito del ricalcolo, sarà comunque tenuto a presentare l'istanza al fine di beneficiare degli effetti della definizione.

Come funziona la rottamazione

La definizione agevolata prevista nell'art. 6 del D.L. n. 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016. Volendo sintetizzare, la procedura si basa sui seguenti principi:

- chi aderisce deve pagare solo la quota capitale, gli interessi e gli aggi (fino al 2015 nella misura del 4,65%), oltre alle spese per le procedure esecutive e alle spese di notifica della cartella di pagamento;
- non sono dovute le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora (attualmente pari al 4,13% annuo), le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
- il pagamento può essere fatto in unica soluzione o in cinque rate (sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo).
- la procedura si avvia su esplicita richiesta del contribuente che deve presentare, entro il 23 gennaio 2017, una apposita dichiarazione redatta su uno specifico modello (modulo DA1);
- il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di una di esse determina la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima;
- possono fruire della definizione anche coloro che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché risultino adempiti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016;
- per le multe al codice della strada rientrano nell'adesione solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti.

Modello per l'adesione

Equitalia ha reso disponibile il modulo DA1 che deve essere compilato da chi intende aderire alla sanatoria. La compilazione è abbastanza semplice:

- nella prima pagina, oltre ai dati identificativi vanno indicate le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivo delle Entrate, dei Monopoli, delle Dogane e quelli di addebito dell'INPS per i quali si chiede la definizione agevolata;
- nella seconda pagina, invece, è possibile scegliere quali carichi si vogliono rottamare oltre a optare per le modalità di pagamento (unica soluzione o 2-3-4 rate), l'eventuale domiciliazione sul conto corrente e a dichiarare che non ci sono giudizi pendenti sui carichi da definire o a rinunciare a tali contenziosi;
- nella terza pagina, trova spazio l'eventuale delega ad altro soggetto e uno spazio dedicato all'Ufficio;
- nella quarta e ultima pagina, infine, è riportato oltre al disclaimer sulla privacy, l'elenco delle caselle pec degli uffici deputati a ricevere il modello.

Iter procedurale

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

- presso gli Sportelli Equitalia;



- alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

L'elenco delle caselle PEC è disponibile e riportato nell'ultima pagina del modulo, oltre che sul sito Equitalia.

Una volta presentata la richiesta Equitalia comunicherà, entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del D.L. sulla Gazzetta Ufficiale), l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Le prime tre rate avranno scadenza a luglio, settembre e novembre 2017, e corrisponderanno al 70% delle somme dovute mentre le restanti due rate avranno scadenza ad aprile e settembre 2018, e corrisponderanno al 30% delle somme dovute.

Va comunque precisato che la disciplina potrebbe subire ulteriori modifiche in sede di conversione in legge, per cui è possibile che vengano introdotte ulteriori variazioni.